

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE

S T A T U T O

TITOLO I°: NORME GENERALI

CAPO I°: DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1: E' costituita in Firenze una Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro, con la denominazione: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE.

**CAPO II°: OGGETTO, NATURA, SCOPI, SEDE DELL'ASSOCIAZIONE E
COLORI SOCIALI**

Art. 2: Scopi ed oggetto sociale

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, l'iscrizione al registro delle Associazioni sportive dilettantistiche se previsto ed eventualmente l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, ha per scopi:

- a) lo svolgimento dell'attività agonistica ed amatoriale degli sports della canoa e del canottaggio in tutte le loro specialità e di ogni altra attività remiera simile e la partecipazione dei soci, senza limite di età, ma con le modalità indicate in seguito, alle manifestazioni sportive;
- b) l'insegnamento della pratica e la promozione, in ogni forma e modo, degli sports della canoa e del canottaggio mediante iniziative sportive, culturali, ricreative e didattiche;
- c) nell'ambito degli scopi di cui ai punti a) e b), la valorizzazione e difesa dell'ambiente, in particolare quello fluviale, anche in relazione ai suoi valori socio-ambientali.

Art. 3: Attività

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto l'Associazione può compiere tutti i negozi necessari e utili e partecipare od associarsi a Federazioni, Enti, Associazioni, in particolare alla Federazione Italiana Canoa Kajak ed alla Federazione Italiana Canottaggio.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 4: Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Firenze, Lungarno Francesco Ferrucci n.c. 4.

Art. 5: Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo quanto previsto dall'art. 82 che segue.

Art. 6: Colori Sociali

I colori sociali sono il ROSSO e il BIANCO, rappresentati nella divisa sociale da due strisce orizzontali rosse in campo bianco. I pantaloncini sono neri.

CAPO III°: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7: Sono organi dell'Associazione:

- l'ASSEMBLEA
- il CONSIGLIO DIRETTIVO
- il PRESIDENTE
- i REVISORI DEI CONTI
- il COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.

TITOLO II°: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I°: ASSEMBLEA

Art. 8: Composizione, sessioni, convocazioni

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante avviso da spedirsi per posta all'indirizzo conosciuto dei soci almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione ovvero mediante avviso affisso alla bacheca sociale nel medesimo termine.

L'avviso di convocazione dovrà contenere:

- l'indicazione del tipo di assemblea;
- la data e l'ora della riunione;
- gli argomenti che si intendono discutere con la specificazione se sono stati richiesti dai Soci ai sensi dell'art. 53.

Art. 9: Sessione ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per esaminare e votare:

- a) la presa d'atto della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, negli anni in cui ciò si verifica;
- b) la nomina della Commissione Elettorale nel caso di cui alla lettera a) che precede;
- c) il rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- d) il bilancio di previsione e la relazione programmatica dell'anno in corso;
- e) l'importo della quota sociale annuale.

L'Assemblea Ordinaria che prende atto della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo non potrà deliberare il bilancio di previsione e la relazione programmatica di cui alla lettera d) che precede. Tali questioni dovranno invece essere oggetto di esame e voto in una apposita sessione ordinaria da convocarsi entro e non oltre 60 gg. dalla data della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto.

Art. 10: Sessione straordinaria

Può essere convocata dal C.D. qualora ciò sia ritenuto necessario per il buon andamento della Associazione.

Deve obbligatoriamente essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ve ne sia richiesta scritta da parte di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. Tale

richiesta dovrà precisare gli argomenti che si intendono sottoporre alla decisione dell'Assemblea.

Art. 11: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice-presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione - da tenersi anche nello stesso giorno, ma almeno un'ora dopo la prima convocazione - qualunque sia il numero dei soci presenti. Fa eccezione quanto previsto dagli art. 78 e 82 che seguono.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12: Votazioni

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le eccezioni previste dal presente statuto. Ogni socio esprime un voto. Le votazioni si svolgono con voto palese. Il voto è, invece, segreto quando si decida su questioni personali dei soci o lo richieda 1/5 dei presenti. Le delibere dell'Assemblea sono comunicate ai soci mediante affissione nella bacheca sociale per almeno 15 giorni.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 13: Competenze

Oltre a quelle previste dall'art. 9, le competenze dell'Assemblea sono le seguenti:

- approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, con le modalità di cui all'art. 78;
- decisione dello scioglimento dell'Associazione e nomina del Consiglio dei Liquidatori con le modalità di cui all'art. 82;
- determinazione, in caso di scioglimento dell'Associazione, delle modalità di assegnazione delle eventuali eccedenze attive residue dopo la liquidazione ai sensi dell'art. 82;
- deliberazione della rimozione dei membri del C.D. e del Presidente ai sensi degli artt. 21 e 29 che seguono;

- deliberazione di acquisti, forniture, alienazioni e ogni altro atto necessario per il buon funzionamento dell'Associazione, per un importo unitario superiore ad un terzo del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- deliberazioni in merito ad impegni di spesa, assunzioni di finanziamenti, contrazioni di prestiti sotto qualunque forma, che vincolino l'Associazione per un periodo superiore al quadriennio.

CAPO II°: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14: Composizione, elezione e costituzione

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri. I membri del Consiglio sono eletti dai soci aventi diritto al voto con le modalità stabilite dal regolamento elettorale. Ogni socio ha diritto ad esprimere nove preferenze sulla lista dei candidati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito solo dopo l'elezione del Presidente prevista dall'art. 25 e l'assegnazione delle cariche consiliari previste dall'art. 42; pertanto in difetto di tali atti non potrà assumere decisioni o deliberazioni.

Art. 15: Convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e si riunisce nella sede sociale o in altro luogo, senza obblighi di formalità, almeno una volta al mese ovvero quando:

- a) il Presidente lo ritenga necessario per il buon andamento della Associazione;
- b) lo richieda a mezzo lettera, al Presidente dell'Associazione, la maggioranza dei Consiglieri componenti il C.D.

Nel caso di cui alla lettera b) che precede il Presidente dovrà convocare il C.D. entro e non oltre 15 gg. dalla data di ricevimento della lettera di richiesta da parte dei membri dello stesso C.D.

Art. 16: Adunanze e Votazioni

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, compresi obbligatoriamente il Presidente o il Vice-Presidente o un consigliere appositamente delegato per iscritto dal Presidente a sostituirlo per l'occasione.

Le decisioni sono approvate e le deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per i casi nei quali sia richiesto espressamente dal presente Statuto un quorum diverso di voti favorevoli.

In caso di parità il voto di chi presiede è determinante.

Di ogni seduta del C.D. sarà tenuto verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Le deliberazioni del C.D. verranno comunicate ai soci mediante affissione nella bacheca sociale per almeno 15 giorni.

Art. 17: Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo e l'Economo ed assegna gli altri incarichi di lavoro;
- ha la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- tiene la contabilità;
- delibera annualmente le modalità di iscrizione ed ammissione alla Associazione e quelle di pagamento delle quote sociali e della tassa di ammissione;
- assume i provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- gestisce ed organizza il personale dipendente;
- decide la partecipazione degli atleti, su parere obbligatorio del Direttore Sportivo, alle competizioni sportive di qualunque tipo;
- organizza manifestazioni sportive, culturali, ricreative e didattiche;
- predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- determina l'orario di apertura e di chiusura della sede;
- regola l'uso del materiale sociale e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- delibera acquisti, forniture, alienazioni e compie ogni altro atto o negozio necessario per il funzionamento dell'Associazione fino alla concorrenza dell'importo unitario di 1/3 del bilancio di previsione;
- delibera impegni di spesa, assunzione di finanziamenti, contrazione di prestiti a qualsiasi titolo che vincolino l'Associazione per un periodo non superiore al quadriennio;
- delibera in merito alle dimissioni, alla decadenza ed a tutti gli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente e dei Membri del C.D., fatta eccezione per i provvedimenti di rimozione di competenza dell'Assemblea;

- convoca l'Assemblea con le modalità indicate nel presente Statuto, provvedendo anche alla compilazione dell'ordine del giorno ed alla sua spedizione;
- provvede alla sostituzione dei Consiglieri e del Presidente in tutti i casi di cessazione dalla carica;
- autorizza liti attive e passive, controversie, azioni giudiziarie, transazioni;
- nomina apposite commissioni di lavoro, delle quali possono far parte anche soci non consiglieri, per incarichi e compiti specifici;
- modifica il Regolamento Elettorale ed il Regolamento Interno;
- adotta gli atti e le deliberazioni inerenti alle competenze specifiche previste negli altri articoli del presente Statuto e del Regolamento Interno, con le modalità negli stessi indicate.

Art. 18: Requisiti per essere eletti consiglieri

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i soci che:

- hanno compiuto il 18° anno di età;
- sono soci dell'Associazione da almeno due anni;
- non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità sotto previste.

Art. 19: Ineleggibilità e incompatibilità

Sono cause di **ineleggibilità**:

- a) non aver compiuto il 18° anno di età il giorno precedente quello delle votazioni e non essere soci alla stessa data da almeno due anni;
- b) essere stati dichiarati morosi nel quadriennio precedente a quello delle elezioni e come tali radiati dall'Associazione;
- c) essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione, anche se non continuativa, da socio per un periodo superiore a mesi 3 nel quadriennio precedente a quello delle elezioni;
- d) essere stati oggetto, quale membri del C.D., del provvedimento di rimozione nel quadriennio precedente quello delle elezioni.

Sono cause di **incompatibilità**:

- essere allenatori dell'Associazione;
- essere esonerati dal pagamento delle quote sociali: fanno eccezione i soci atleti membri delle squadre agonistiche;

- avere, come socio, liti o controversie pendenti con l'Associazione;
- essere dipendenti e/o ricevere uno stipendio dall'Associazione a qualunque titolo.

Art. 20: Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti. Il Consiglio Direttivo decade solo alla seduta di insediamento del Consiglio neo eletto; pertanto è nel pieno possesso dei suoi poteri anche durante l'espletamento della procedura per il suo rinnovo.

Art. 21: Cessazione del Consigliere dalla carica

Il componente del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione.

Le dimissioni, inviate a mezzo lettera, debbono essere accettate o respinte con apposito atto dal C.D.

La decadenza viene dichiarata dal C.D. per la mancata rimozione in tempo utile delle cause di incompatibilità di cui all'art. 19 che precede o per non essere il Consigliere intervenuto per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio Direttivo senza addurre giustificati motivi.

La rimozione è deliberata dall'Assemblea, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri:

- quando sussistono gravi motivi e/o comportamenti del Consigliere tali da arrecare danno anche morale all'Associazione;
- in caso di danni arrecati dal Consigliere a terzi e/o all'Associazione con dolo o colpa grave;
- in caso di responsabilità penale del Consigliere nello svolgimento del mandato;
- in caso di uso della carica a fini personali;
- al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 19 lett. b) e c) durante l'espletamento del mandato.

Il Consigliere dimissionario, decaduto, rimosso o comunque cessato dalla carica, verrà sostituito dal primo dei candidati non eletti.

Art. 22: Scioglimento del Consiglio Direttivo

Il C.D. è sciolto se la maggioranza dei suoi componenti cessa per qualunque motivo dalla carica. In questo caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea, entro 60 gg. dal verificarsi dell'ultima cessazione dalla carica determinante per lo scioglimento, allo scopo di adottare i provvedimenti necessari per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Nel frattempo la gestione ordinaria dell'Associazione verrà continuata dai membri del Consiglio uscente rimasti in carica.

Art. 23: Deliberazioni con i poteri dell'Assemblea

Il C.D. potrà assumere deliberazioni sulle materie di competenza dell'Assemblea per motivi di necessità ed urgenza con apposito atto da comunicare all'Assemblea nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto, nel quale dovranno essere specificati i detti motivi. L'Assemblea può ratificare ovvero revocare le suddette deliberazioni.

CAPO III°: IL PRESIDENTE

Art. 24: Competenze

Il Presidente è l'organo rappresentativo, a tutti gli effetti, dell'Associazione e come tale:

- convoca il C.D. e l'Assemblea nelle ipotesi e con le modalità previste dal presente Statuto;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- esegue e fa eseguire le decisioni del C.D. e dell'Assemblea;
- stipula i contratti;
- rappresenta l'Associazione verso i terzi, anche in giudizio;
- sovrintende e vigila il buon funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi;
- firma gli atti dell'Associazione, i verbali e le deliberazioni del C.D.

Art. 25: Nomina

Il Presidente è nominato tra i propri membri dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento dello stesso, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e può essere rieletto.

Art. 26: Requisiti per l'elezione a Presidente

Per essere eletto Presidente, oltre a possedere i requisiti per l'elezione a membro del C.D., è necessario essere socio da almeno cinque anni al momento delle votazioni.

Art. 27: Ineleggibilità ed incompatibilità

E' causa di ineleggibilità la mancanza dei requisiti di cui all'art. 26.

E' causa di incompatibilità il verificarsi di quanto disposto dall'art. 19, 2° comma, per i membri del C.D.

Art. 28: Durata

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio da cui è stato eletto.

Art. 29: Cessazione dalla carica

Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o rimozione.

Le dimissioni sono inviate a mezzo lettera al Consiglio Direttivo e possono da questo essere accettate o respinte. Fino alla data della delibera di accettazione delle dimissioni il Presidente dovrà continuare a svolgere il suo mandato.

La decadenza viene dichiarata dal C.D. per la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 19, 2° comma, nonché qualora il Presidente, senza addurre giustificati motivi, non convochi il C.D. per 90 gg. consecutivi.

La rimozione dalla carica è deliberata dall'Assemblea per gli stessi motivi e con le stesse modalità previste per i membri del C.D., ma è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Alla sostituzione del Presidente comunque cessato dalla sua carica provvede il C.D. entro 30 gg. dalla cessazione con le stesse modalità della prima nomina.

Art. 30: Sostituzione

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente potrà comunque delegare altri membri del C.D. a sostituirlo, in singole occasioni, per specifici motivi e per incarichi determinati.

CAPO IV°: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31: Elezione, composizione e durata in carica

Il Collegio dei Probiviri viene eletto contemporaneamente al C.D. con le modalità previste nel regolamento elettorale. Si compone di cinque membri, rieleggibili, di cui tre effettivi e

due supplenti. Questi ultimi intervengono alle sedute e prendono parte alle votazioni solo in caso di assenza dei membri effettivi.

Art. 32: Competenze e funzioni

Il Collegio dei Probiviri è competente nelle seguenti materie:

- condotta dei soci nei locali dell'Associazione e nei casi in cui, per qualsiasi motivo, la rappresentino;
- rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Interno;
- osservanza delle disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione in materia di condotta dei soci;
- sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Qualora il Consiglio Direttivo debba adottare un provvedimento sulle materie di cui sopra la richiesta di parere al Collegio dei Probiviri è obbligatoria; è invece facoltativa su tutte le altre materie del presente Statuto e del Regolamento Interno. Il Collegio dei Probiviri è comunque obbligato a fornire il proprio parere quando ciò venga richiesto dal C.D. L'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo possono delegare al Collegio dei Probiviri l'adozione di sanzioni disciplinari a carico dei soci e la soluzione di questioni relative alla condotta dei soci medesimi. In tal caso il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente.

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni istruttorie quando agisce di propria iniziativa o su richiesta scritta di un socio; consultive quando, a richiesta del C.D. o dell'Assemblea, fornisce pareri obbligatori o facoltativi; giudicanti quando, su delega del C.D., decide inappellabilmente le sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Art. 33: Adunanze e votazioni

La seduta del Collegio dei Probiviri è valida se sono presenti tre membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 34: Requisiti per essere eletti e cessazione dalla carica

Si rinvia a quanto disposto per il Presidente dell'Associazione dall'art. 26.

Art. 35: Ineleggibilità e incompatibilità

Si rinvia a quanto disposto per il Presidente dall'art. 26.

Art. 36: Cessazione

Come il C.D. anche il Collegio dei Probiviri uscente decade solo alla seduta d'insediamento del Collegio neo-eletto e rimane quindi nel pieno possesso dei suoi poteri anche durante l'espletamento delle procedure per il suo rinnovo.

CAPO V°: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37: Elezione, composizione e durata in carica

E' eletto contemporaneamente al C.D. con le modalità previste nel Regolamento Elettorale ed è composto di tre membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 38: Competenze

Esercita il controllo sulla attività finanziaria e contabile dell'Associazione, verifica la contabilità e la cassa, redige la relazione che accompagna il conto consuntivo di ogni esercizio.

Art. 39: Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo

I revisori dei conti possono, di loro iniziativa, partecipare, collegialmente o singolarmente, ma senza voto, alle riunioni del C.D., quando ciò sia ritenuto necessario o utile per l'espletamento del loro mandato.

Art. 40: Controllo della contabilità e della cassa

I revisori esercitano ogni volta che lo ritengono necessario od opportuno e comunque almeno una volta l'anno il controllo sulla contabilità – ivi compresi i bilanci – della Associazione.

Art. 41: Requisiti per essere eletti, ineleggibilità e incompatibilità, cessazione

Vale quanto disposto per il Collegio dei Probiviri.

TITOLO III°: CARICHE CONSILIARI E INCARICHI DI LAVORO

CAPO I°: NORME GENERALI

Art. 42: Assegnazione delle cariche consiliari

Il C.D. nella seduta di insediamento e dopo la elezione del Presidente provvederà:

- a) alla nomina di un Vice-Presidente, di un Segretario, di un Economo, di un Direttore Sportivo;
- b) all'assegnazione di incarichi di lavoro ai componenti dello stesso C.D.

Le cariche consiliari (Vice-Presidente, Segretario, Economo e Direttore Sportivo) non sono cumulabili tra loro, fatta eccezione per quella di Vice-Presidente.

Quando sussistono motivi di necessità e urgenza e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il C.D., con provvedimento adeguatamente motivato, potrà assegnare ad un suo componente una o più cariche tra quelle sopra indicate.

Art. 43: Revoca della carica e dell'incarico di lavoro

Al Consigliere potranno essere revocati dallo stesso C.D., con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, la carica consiliare di cui all'art. 42 o l'incarico di lavoro quando sussistano giustificati motivi di impedimento al loro svolgimento.

Con le stesse modalità e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno il C.D. potrà procedere a variazioni o a modifiche nella distribuzione degli incarichi di lavoro e delle cariche consiliari.

CAPO II°: COMPETENZE

Art. 44: Competenze delle cariche consiliari

Alle cariche consiliari sono riconosciute le seguenti competenze generali:

- a) al Segretario: la organizzazione e la gestione amministrativa dell'Associazione ed il coordinamento dell'attività dei suoi organi;
- b) all'Economo: la gestione contabile e finanziaria; egli provvede agli acquisti, al pagamento delle forniture, delle prestazioni ed alla liquidazione delle spese sotto qualunque forma;
- c) al Direttore Sportivo: la gestione ed organizzazione di tutte le attività sportive, agonistiche e non agonistiche dell'Associazione e delle iniziative necessarie per attuarle;
- d) al Vice-Presidente: la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 45: Competenze degli incarichi di lavoro

Il C.D. provvederà ad individuare, nell'ambito degli scopi previsti dal presente Statuto e per il miglior funzionamento dell'Associazione, particolari settori di lavoro da assegnare ai propri membri.

TITOLO IV°: SOCI

CAPO I°: SOCI E CATEGORIE SOCIALI

Art. 46: Categorie

I soci sono distinti nelle seguenti categorie: onorari, benemeriti, effettivi, atleti, aggregati.

Art. 47: Soci onorari

Possono essere proclamati tali dall'Assemblea, su proposta del C.D., quelle persone che si siano particolarmente distinte all'interno dell'Associazione o che possano recare prestigio all'Associazione.

Godono degli stessi diritti dei soci effettivi, salvo quanto previsto all'art. 19, e sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali.

Art. 48: Soci benemeriti

Sono proclamati tali dall'Assemblea, su proposta del C.D., per aver acquisito titoli di particolare benemerita sportiva all'Associazione o agli sports in essa praticati o per aver contribuito in modo decisivo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Godono degli stessi diritti dei soci effettivi, salvo quanto previsto all'art. 19, e sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali.

Art. 49: Soci effettivi

Sono ammessi, su loro richiesta, dal C.D. ed hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire di tutti gli impianti ed attrezzature sportive.

Hanno diritto di voto in Assemblea e sono elettori quando abbiano superato il diciottesimo anno di età.

Se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto possono far parte degli organi dell'Associazione, rivestire qualsiasi carica sociale, essere delegati a svolgere incarichi di lavoro, rappresentare i vari settori e rappresentare l'Associazione, purchè delegati a farlo.

La qualifica di socio effettivo verrà persa nel caso di radiazione o di espulsione e riacquistata in caso di riammissione con i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 63.

Art. 50: Soci atleti

Sono coloro i quali, proveniendo da corsi o centri di addestramento all'uopo istituiti o trasferitisi da altro sodalizio o trovandosi in possesso di speciali attitudini sportive, previo parere obbligatorio del Direttore Sportivo siano ammessi dal C.D. a far parte di una delle squadre agonistiche.

La qualifica di socio-atleta ha la durata del periodo di permanenza dell'atleta nella squadra agonistica ed esonera dal pagamento di qualsiasi tassa di ammissione, quota o contributo per tutto il periodo della sua attribuzione.

Se di età superiore a 18 anni i soci atleti hanno tutti i diritti dei soci effettivi.

E' facoltà del C.D., sentito il parere del Direttore Sportivo, trasferire in qualsiasi momento i soci atleti alla categoria dei soci effettivi.

I soci atleti sono tenuti a rispettare le direttive del Direttore Sportivo e degli Allenatori e non devono, per indisciplina o atteggiamento scorretto, essere causa di turbativa per gli altri soci ed atleti.

A carico dei soci-atleti possono essere prese tutte le sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto per i soci effettivi.

Art. 51: Soci di altre associazioni

Il C.D. può concedere la temporanea frequenza dell'Associazione, per un periodo non eccedente i sei mesi, a maggiorenni cittadini stranieri o italiani non residenti nella provincia di Firenze che siano iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, stabilendo altresì l'importo delle quote che questi dovranno versare. Tali soci non hanno diritto di voto in Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti negli organi sociali.

Art. 52: Doveri dei soci

I soci debbono:

- a) tenere nei locali sociali una condotta socialmente e sportivamente corretta;
- b) accettare incondizionatamente e rispettare le norme del presente Statuto e quelle dei Regolamenti Interni;
- c) eseguire e rispettare le disposizioni del C.D. e degli altri organi dell'Associazione;
- d) assolvere agli impegni economici previsti dal presente Statuto con le modalità ed alle scadenze stabilite;
- e) partecipare alla vita dell'Associazione e collaborare con i suoi organi per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2.

Art. 53: Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) essere elettori, essere eletti alle cariche sociali, far parte delle Commissioni di lavoro, il tutto purchè in possesso dei requisiti richiesti;
- b) essere informati con i mezzi più idonei delle decisioni e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- c) chiedere che vengano posti all'O.d.g. dell'Assemblea argomenti di loro particolare interesse con le modalità indicate nel Regolamento Interno;
- d) chiedere chiarimenti, presentare reclami e rivolgere domande al C.D. ed agli organi sociali con le modalità indicate nel Regolamento Interno.

Art. 54: Intrasmissibilità della qualità di socio

La qualità di socio è personale e la quota associativa non è trasferibile, né per atto tra vivi, né per causa di morte. I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e quindi, in caso di recesso, esclusione, decadenza o morte, non possono pretendere alcunchè dall'Associazione, né possono richiedere la restituzione di quanto versato. La quota associativa non può essere rivalutata.

CAPO II°: AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 55: Requisiti per essere ammessi

Per essere ammessi all'Associazione occorre:

- presentare apposita domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto e di uniformarsi alle norme e prescrizioni della Federazione Italiana Canoa Kayak e

della Federazione Italiana Canottaggio (ed eventualmente delle altre Federazioni interessate) nonché a tutte le disposizioni del C.D. e del Regolamento Interno;

- non essere in rapporto di dipendenza con l'Associazione, fatta eccezione per gli allenatori, gli istruttori e gli altri addetti al settore sportivo;
- aver compiuto 18 anni;
- essere dotati di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

Art. 56: Ammissione dei soci minorenni

Potranno essere ammessi all'Associazione giovani di età inferiore a 18 anni, purchè la domanda di ammissione venga firmata dall'esercente la patria potestà, il quale dovrà anche rilasciare dichiarazione di esonero dell'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità morale e materiale, garantendo anche l'adempimento degli obblighi finanziari in nome e per conto del minore. Il socio minorenne non ha diritto di voto e non è eleggibile negli organi sociali.

Art. 57: Accettazione della domanda di ammissione

L'accettazione della domanda di ammissione è di competenza del C.D. e comporta il contestuale pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali ed il rispetto di tutti i doveri ed obblighi statutari.

L'accettazione della domanda impegna il socio ad ogni effetto, dal giorno di decorrenza della sua ammissione, per tutto l'anno sociale in corso e in seguito, di anno in anno, anche secondo quanto previsto dall'art. 58 che segue.

La presentazione della domanda di ammissione e la sua accettazione non danno diritto alla frequenza dei locali sociali sino a che il socio non abbia assolto gli obblighi di natura economica di cui al primo comma.

La decisione del C.D. sulla richiesta di ammissione del socio è inappellabile ed in caso di mancata accettazione di tale richiesta il C.D. non è tenuto a renderne noti i motivi.

Art. 58: Dimissioni

I soci che intendono dimettersi dovranno darne comunicazione al C.D. a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della fine dell'anno sociale per il quale sono regolarmente iscritti, altrimenti resteranno obbligati anche per il successivo anno e così di seguito finchè non diano tempestive dimissioni con le modalità di cui sopra.

Il socio dimissionario rimane comunque obbligato all'adempimento degli impegni assunti fino a tutto l'esercizio in corso. Entro cinque anni dalle sue dimissioni egli può essere riassociato con esonero, per una sola volta, dal pagamento della tassa di ammissione.

Art. 59: Esonero dal pagamento delle quote sociali per i militari

Ai soci chiamati a prestare il servizio militare è concesso, per tutta la durata della ferma, l'esonero dal pagamento delle quote sociali, purchè ne diano tempestiva comunicazione a mezzo lettera al C.D.

CAPO III°: QUOTE SOCIALI, PENALI, CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 60: Importo delle quote sociali, della tassa di ammissione e degli altri servizi sociali

L'importo delle quote sociali annuali verrà stabilito dall'Assemblea ordinaria su proposta del C.D.

Gli importi della tassa di ammissione, del contributo per la disponibilità dei cassetti e dei posti barca, nonché degli altri servizi eventualmente offerti, verranno stabiliti con apposita delibera dal C.D.

Art. 61: Pagamento delle quote sociali

Le modalità di pagamento di quanto previsto dall'art. 60 verranno annualmente stabilite dal C.D. con apposito atto deliberativo, in mancanza del quale si intenderanno confermate le modalità dell'anno precedente.

Art. 62: Morosità e penali

Il socio che, per qualsiasi motivo, non sia in regola con i pagamenti da lui dovuti o che non corrisponda le quote sociali con le modalità stabilite dal C.D. incorrerà:

- a) nel pagamento di una penale pari a 1/12 della quota sociale annuale se provvede al versamento delle somme dovute entro e non oltre trenta giorni dalla rispettiva scadenza;
- b) nel pagamento di una penale pari ai 2/12 della quota sociale annuale se provvede al versamento delle somme dovute entro e non oltre quarantacinque giorni dalle rispettive scadenze;
- c) nella dichiarazione di morosità se non provvede ai sensi di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono.

Art. 63: Socio moroso

Trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza della data di pagamento della quota sociale il socio che non abbia provveduto ai versamenti di cui all'articolo precedente viene dichiarato moroso ed è radiato dall'Associazione e dall'Albo sociale ed iscritto come tale in apposito elenco redatto dall'Economo ed esposto nei locali sociali.

Il socio moroso radiato è comunque tenuto al pagamento delle quote arretrate per il cui mancato pagamento è stato dichiarato moroso.

Con decisione del C.D. il socio moroso può essere riammesso solo alle seguenti condizioni:

- a) se versa una nuova tassa di ammissione;
- b) se corrisponde per intero le quote sociali per il cui mancato pagamento è stato dichiarato moroso, nonché quelle dell'anno in cui avviene la sua riammissione;
- c) se soddisfa ogni altro inadempito suo obbligo verso l'Associazione.

Il socio moroso riammesso riacquisterà i diritti di cui all'art. 53 solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di riammissione.

Art. 64: Contributo straordinario

Quando sia necessario far fronte a spese straordinarie e non siano a ciò sufficienti le entrate ordinarie, oppure nei casi di particolare necessità di bilancio, il C.D., con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, potrà fissare a carico dei soci un contributo straordinario. Tale contributo non potrà comunque superare l'importo corrispondente ad 1/6 della quota annuale dell'anno in corso.

Nel caso di ritardato pagamento del contributo straordinario saranno applicate al socio le penali di cui all'art. 62. Non adempiendo all'obbligo di cui sopra il socio sarà dichiarato moroso con le conseguenze di cui all'art. 63.

TITOLO V°: SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 65: Norma generale

I soci devono tenere nei locali sociali una condotta socialmente e sportivamente corretta, devono rispettare le norme del presente Statuto e quelle dei vari Regolamenti sociali, nonché le disposizioni adottate dal C.D. e dagli altri organi dell'Associazione.

Nei confronti del socio che violi le suddette disposizioni potranno essere adottate dal C.D., in rapporto alla gravità delle violazioni, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) radiazione;
- d) espulsione.

Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), d), deve obbligatoriamente essere sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono inserite nel Regolamento Interno.

E' comunque garantito il diritto del socio ad essere informato, con adeguati mezzi, dei provvedimenti disciplinari che si intendono adottare a suo carico in tempo utile per presentare eventuali giustificazioni prima della decisione finale.

Tutte le sanzioni disciplinari sono di competenza del C.D.

La decisione sulla eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari può essere delegata dal C.D. al Collegio dei Probiviri come previsto dall'art. 32.

I provvedimenti disciplinari di sospensione ed espulsione non esonerano il socio dall'adempimento degli obblighi di natura economica nei confronti dell'Associazione fino a tutto l'esercizio in corso e non pregiudica il diritto della Associazione di adire le vie legali per ottenere l'adempimento di tali obblighi.

Art. 66: Richiamo verbale

Nel caso di violazioni non gravi il C.D. potrà adottare, per una sola volta, a carico del socio responsabile il richiamo verbale, che verrà comunicato all'interessato dal Segretario.

Art. 67: Sospensione a tempo determinato

Deve obbligatoriamente essere applicata, indipendentemente dalla gravità della violazione:

- a) quando il socio sia già stato oggetto di un richiamo scritto;
- b) quando non siano stati corrisposti, nei termini e con le modalità stabilite dal C.D., gli indennizzi dovuti per i danni arrecati al materiale sociale ai sensi dell'art. 70;
- c) in attesa che il C.D. si pronunci formalmente sulla espulsione del socio.

Art. 68: Radiazione

Il socio viene radiato quando risulta e viene dichiarato moroso. In conseguenza di ciò non potrà frequentare i locali dell'Associazione e non potrà usufruire dei suoi servizi ed impianti.

Potrà essere riammesso con le modalità dell'art. 63.

La radiazione non pregiudica il diritto dell'Associazione di adire le vie legali per ottenere l'adempimento di ogni obbligo economico da parte del socio moroso.

Art. 69: Espulsione

Il socio viene espulso, con provvedimento motivato dal C.D., quando si sia reso responsabile di gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento Sociale o di violazioni di leggi e norme di comportamento anche sportivo tali da comportare, anche per motivi morali, l'impossibilità della sua permanenza nell'Associazione.

Art. 70: Indennizzi

Il socio che si renda responsabile di danni al materiale sociale sarà tenuto a corrispondere i dovuti indennizzi nella misura e con le modalità previste dal C.D.

Qualora venga accertato che il danno è avvenuto per indisciplina o negligenza, oltre alla corresponsione degli indennizzi potranno essere applicate a carico del socio responsabile le sanzioni disciplinari previste nel vigente Statuto.

TITOLO VI°: BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 71: Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 72: Bilancio consuntivo e bilancio di previsione

Il C.D. predisponde, al termine di ogni anno, un bilancio o rendiconto consuntivo che deve rappresentare con esattezza la situazione economico-finanziaria della Associazione evidenziando singolarmente le entrate e le uscite.

Il C.D. predisponde con le medesime finalità anche un bilancio preventivo.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale convocata ai sensi dell'art. 9.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo debbono essere posti in segreteria a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea di cui al comma precedente e sono liberamente consultabili dai soci anche successivamente alla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 73: Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da tutto il materiale mobile e fisso di proprietà dell'Associazione e da tutte le attività risultanti in bilancio. Esso è incrementato dagli investimenti in imbarcazioni, impianti e strumenti, derivanti dalla gestione dell'esercizio economico, da donazioni e da proventi diversi.

Art. 74: Introiti

Se dalle attività svolte o da investimenti fatti dovessero derivare benefici economici all'Associazione, questi, per la parte non assorbita dalle spese per il raggiungimento degli scopi sociali, devono essere destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione, non essendo ammessa né prevista dal presente Statuto, a favore degli associati, alcuna ripartizione di denaro a qualunque titolo.

TITOLO VII°: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 75: Esonero da responsabilità

L'Associazione non è responsabile per i danni alle cose o alla persona che eventualmente dovessero derivare ai soci in conseguenza di infortuni o incidenti di qualsiasi genere

verificatisi nello svolgimento dell'attività sportiva o durante la permanenza nella sede sociale, nonché in qualunque altro luogo ove il socio si trovi nell'espletamento di attività sociali.

Art. 76: Premi e medaglie

I premi, ad eccezione delle medaglie e degli oggetti assegnati individualmente al singolo atleta, spettano all'Associazione. Essi vengono conservati nella sede sociale e fanno parte del patrimonio sociale.

Art. 77: Controversie

Qualunque controversia tra la Società e i singoli soci o fra i singoli soci per questioni inerenti l'Associazione, comprese quelle connesse all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, sarà devoluta alla decisione inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo scelto, quale Presidente, dai primi due, o in caso di disaccordo, dal Presidente del CONI Provinciale.

Ove una delle parti, entro 20 giorni dall'invito dell'altra, non proceda alla nomina del proprio arbitro, procederà il Presidente del CONI Provinciale su richiesta dell'altra parte.

Gli arbitri procederanno quali amichevoli compositori e mandatari delle parti, delle quali esprimeranno la volontà.

Essi saranno svincolati da qualsiasi formalità e dovranno decidere secondo equità entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

I soci e la società daranno pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 78: Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica al presente Statuto potranno essere presentate dal C.D. oppure venire richieste dai soci con domanda scritta indirizzata al Consiglio e firmata da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. L'Assemblea all'ordine del giorno della quale venga posta una modifica del presente Statuto sarà validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica devono essere approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica dovranno essere a disposizione dei Soci, per la consultazione, almeno 15 giorni prima che sia convocata l'Assemblea per la loro discussione.

Nel caso di richiesta di modifica da parte dei Soci la domanda potrà essere avanzata solo dai Soci aventi diritto di voto in Assemblea e dovrà essere corredata dalle firme leggibili dei proponenti e dalla indicazione esatta delle modifiche che si intendono apportare.

In mancanza anche di uno solo degli elementi di cui al comma precedente la domanda non potrà essere accolta.

Il C.D., constatata la regolarità della presentazione della richiesta di modifiche, dovrà convocare l'Assemblea entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della stessa e portare a conoscenza dei Soci l'avvenuto deposito presso la Segreteria della richiesta di modifiche per la consultazione.

Art. 79 Modifiche al Regolamento Elettorale ed al Regolamento Interno

Il Regolamento Elettorale ed il Regolamento Interno possono essere modificati dal C.D.

Art. 80: Elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea provvede a nominare la Commissione Elettorale.

Essa sarà composta da 5 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra i soci appartenenti da almeno due anni alla società.

Spetta alla Commissione Elettorale:

- 1) fissare la data delle elezioni che devono essere tenute non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea che ha nominato la Commissione Elettorale stessa;
- 2) compilare una lista dei candidati sulla base delle candidature presentate dai soci (fermo restando il diritto di ogni socio di indicare altri nominativi all'atto del voto);
- 3) sovrintendere alle operazioni elettorali e garantirne il regolare svolgimento.

Art. 81: Referendum

L'Assemblea e il C.D., con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto, possono deliberare che sulle materie di rispettiva competenza si svolgano referendum tra i soci aventi diritto al voto in assemblea.

Il referendum è valido se partecipa al voto almeno 1/5 dei soci iscritti aventi diritto al voto.

La proposta è accettata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In questo caso la proposta diverrà operante immediatamente e l'Assemblea e il C.D. dovranno adottare i conseguenti necessari atti nel termine improrogabile di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di chiusura delle operazioni di voto. In difetto provvederà, nei successivi trenta giorni, il Collegio dei Probiviri ed i consiglieri saranno passibili del provvedimento di rimozione e di sanzioni disciplinari.

Il referendum si svolgerà con le stesse modalità previste per le elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 82: Scioglimento dell'Associazione

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento dell'Associazione dovranno essere restituiti ai soci ed ai terzi i beni di loro proprietà custoditi presso i locali dell'Associazione o da loro conferiti all'Associazione in qualsiasi forma di temporaneo godimento. Il patrimonio sociale servirà a soddisfare tutte le passività dell'Associazione.

Verificandosi una eccedenza attiva questa dovrà essere assegnata dall'Assemblea ad altra Società o Associazione esistente o costituenda che abbia gli stessi scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto; in mancanza ad Enti o Istituzioni con fini di beneficenza e/o per la ricerca scientifica.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede anche a nominare un Consiglio di Liquidatori, composto di tre soci dei quali almeno uno facente parte del C.D. in carica. Anche tale deliberazione dovrà essere presa con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 83

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme regolamentari allegato allo stesso e alle norme di cui al vigente Codice Civile.

Art. 84

Il presente Statuto e i suoi allegati entrano in vigore il giorno della loro approvazione e abrogano ogni precedente Statuto e Regolamento.

F.TO

PRESIDENTE
ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE

Francesco Conforti

NOTAIO

Massimo Cavallina Semplici

FIRENZE, 21/2/2010